

STATUTO

**"EMMAUS - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOGGIA FG VIA MANFREDONIA
KM8

Numero REA: FG - 111768

Codice fiscale: 80033630718

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA
"EMMAUS - Società Cooperativa sociale a r.l."

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione
È costituita, con sede nel Comune di Foggia la Società cooperativa denominata "EMMAUS - Società Cooperativa sociale a r.l."
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, filiali, negozi, depositi e magazzini sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Articolo 2 - Durata e adesioni
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 - Scopo mutualistico
La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini.
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, una giusta distribuzione dei guadagni, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, la priorità dell'uomo sul denaro, la democrazia interna ed esterna, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli ed anche alla ricerca dell'utopia.
La Cooperativa si propone lo svolgimento di attività agricole, all'occorrenza anche industriali, commerciali o di servizio - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate come previsto dalla legge 08/11/1991 n. 381 e da altre leggi regionali e nazionali in vigore o che verranno in seguito emanate e sempre finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate.
La Cooperativa come impresa sociale si inserisce nell'economia sociale, cioè economia a finalità di servizio ai membri e

alla collettività piuttosto che di profitto, con autonomia di gestione, organizzazione democratica e trasparente, con il primato delle persone e del lavoro sul capitale nella ripartizione del reddito.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare sia in modo permanente sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre strutture cooperative, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Articolo 4 - Oggetto sociale

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone di gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- Produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere;
- Studiare e sviluppare i metodi di coltivazione biologica, provvedendo alla manipolazione, trasformazione e commercializzazione in forme diverse dei prodotti agricoli ottenuti dalla coltivazione dei propri terreni, nei limiti stabiliti dalle normative vigenti e/o forniti da terzi, onde assicurare una continua presenza sul mercato di prodotti biologici, previsti dalle tabelle dalla n. 1 alla n. 14 ai sensi del D.M. 04/08/1988 n. 375, istituendo anche punti di vendita e punti ristoro;
- Conduzione di aziende agricole e forestali nonché coltivazioni ortofrutticole e/o fiorvivaistiche con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione, anche previa manipolazione, trasformazione e confezione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette, nei limiti di previsioni di legge;
- Erogazione di servizi a privati, imprese e non ed in particolare ad Enti Pubblici, quali Comuni, Province e Regioni;
- Gestione di attività nell'ambito della raccolta differenziata dei rifiuti per i riciclaggio della carta, stracci,

metalli e vetro;

- Promuovere e gestire attività e servizi nel settore turistico ed agriturismo;
- Promuovere e favorire la diffusione dell'uso di prodotti naturali per la casa, l'ambiente e l'igiene personale;
- Promuovere e favorire il commercio equo e solidale istituendo punti-vendita al dettaglio per il collocamento di manufatti artigianali, artistici del Terzo Mondo (bigiotteria, ceramiche, cesti, tappeti, arazzi, tessuti, oggetti in legno, carta riciclata).
- L'esercizio di rappresentanze commerciali con e senza deposito.

La Cooperativa può inoltre svolgere qualunque altra attività comunque finalizzata al perseguimento dello scopo sociale, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, contrarre mutui, chiedere e rilasciare fidejussioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

La cooperativa potrà inoltre accettare donazioni e lasciti testamentari.

La Cooperativa, sempre ai fini del conseguimento degli scopi sociali, potrà assumere per deliberazione degli organi competenti, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in associazioni e/o imprese e partecipare alla loro attività, dare adesione ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della Cooperativa.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III SOCI

Articolo 5 - Soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci coloro che intendono perseguire gli scopi partecipano alle attività sociali.

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori che prestano la loro attività al perseguimento delle finalità dell'organismo ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ai sensi della Legge 381/ 1991 art. 2; il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci;
- c) soci svantaggiati la cui presenza sarà almeno del 30%

dei lavoratori della Cooperativa e compatibilmente con il loro stato soggettivo essere soci della Cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione fatto salvo il diritto alla riservatezza;

d) soci sovventori

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base a ciascuna delle categorie suindicate.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

Articolo 6 - Soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 20 per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 14, anche in misura inferiore ai soci ordinari,

in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 11.

Articolo 7 - Domanda di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

- a) se persona fisica, cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio e codice fiscale;
- b) l'attività svolta e le caratteristiche, eventualmente documentate, in relazione ai requisiti prescritti all'articolo precedente;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- d) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in

contrasto con quella della cooperativa;

e) l'incondizionata accettazione dello statuto e dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente assunte;

f) ogni altra notizia richiesta dal consiglio di amministrazione.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

Il richiedente, sia persona fisica che giuridica, è responsabile per tutto quanto dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo il consiglio di amministrazione obbligato a verificare la rispondenza al vero di dette dichiarazioni e di comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

L'organo amministrativo, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventa inefficace

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8 - Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini

previsti dal successivo Articolo 15 (a;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Articolo 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Articolo 11 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;

b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;

c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;

d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di

eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
f) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

g) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

i) che venga a trovarsi nel corso del rapporto associativo in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 31

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Articolo 12 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi o gli eredi o legatari del socio defunto (i quali ultimi non hanno i requisiti per l'ammissione alla società o non vogliano subentrare) hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 14 e 17, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata e il relativo pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 14, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 13 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO IV RISTORNI

Articolo 14 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare:

- le necessità della gestione della cooperativa;
- i piani strategici della cooperativa;
- esigenze di finanziamento e di capitalizzazione della cooperativa.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio :

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 15 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote dell'importo non inferiore nè superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 13;
- c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- e. dalla riserva straordinaria;
- f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 16 - Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute nemmeno ad altri soci senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 Codice Civile 1° comma. Ai soci spetta il diritto di prelazione. Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quota il cui importo superi il limite massimo previsto dalla legge.

Articolo 17 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio e alla redazione della documentazione informativa da compilarsi in conformità alle norme di legge. In particolare, la relazione sulla gestione oltre a quanto disposto dall'articolo 2428 del Codice Civile deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio dei soci, di persone non soci e della comunità tutta. Deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla Cooperativa rispetto alle finalità enunciate statutariamente.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per

l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'Articolo 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'Articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 14;

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 13;

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 14, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Articolo 18 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;

4) le modificazioni dell'atto costitutivo;

5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7) l'approvazione dei regolamenti interni;

8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Articolo 19 - Assemblee

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o comunque non superiori a centoottanta giorni in funzione di quanto previsto dall'art 17 del presente statuto.

Inoltre l'assemblea può sempre essere convocata quante volte il consiglio di amministrazione lo ritenga utile alla società, nonché per trattare gli argomenti che la legge attribuisce alla sua competenza, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un numero di soci che rappresentino un terzo dei voti spettanti a tutti i soci che hanno diritto di voto in assemblea.

La convocazione dell'assemblea sarà fatta a mezzo di avviso affisso nei locali della sede sociale almeno otto giorni prima della data fissata, a mezzo lettera o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da inviare almeno 8 giorni prima al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso suddetto può essere indicata la data della eventuale seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 20 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti. Quando si tratta di deliberare sugli argomenti previsti dai

numeri 4, 6 e 8 del precedente articolo 18 l'Assemblea è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci e delibera a maggioranza assoluta.

Articolo 21 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Articolo 22 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti in conformità all'art. 2538 C. C.

Il socio, in caso di malattia o altro impedimento, può farsi rappresentare nelle assemblee da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci. Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Articolo 23 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 24 - Amministrazione

La cooperativa può essere amministrata o da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri fino a un massimo di sette, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente fra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Sono dispensati dal prestare cauzione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo

organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 25 - Compensi agli amministratori

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea. Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori

Articolo 26 - Convocazione e deliberazione

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione, nel caso permanga la parità, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 27 - Competenze e poteri dell'Organo Amministrativo

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia

di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci; non possono

essere delegate inoltre le mansioni relative a:

remunerazione della prestazione mutualistica, ristorno, conferimento, cessione o acquisto di azienda o di ramo d'azienda, costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Potrà, tra l'altro, anche deliberare anche l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative, a organismi federativi e consortili, e ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa e ai soci.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'Articolo 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

Art. 28 - Rappresentanza

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Art. 29 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 30 - Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c. c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, il collegio sindacale può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'Articolo 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve

essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria quando la cooperativa emette strumenti finanziari.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Articolo 31 - Clausola di conciliazione ed arbitrale

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio dove ha sede la cooperativa, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003. Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio dove ha sede la cooperativa che provvederà alla nomina dell'arbitro. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 32 - Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendo i poteri dei liquidatori e i criteri della liquidazione.

Articolo 33 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente Articolo 17, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'Articolo 11 della legge 31.01.92, n. 59.

Articolo 34 - Requisiti mutualistici

Le clausole mutualistiche in tema di distribuzione dei dividendi ai soci (Articolo 17 lettera E), non ripartibilità delle riserve (Articolo 15) e di devoluzione del patrimonio (Articolo 33) sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 35 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Firmato in originale

marino Valente

Rossella Sannoner (impronta del sigillo)